



ALLEGATO B)

COMUNE DI OSILO (PROVINCIA DI SASSARI)

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI E CANALIZZAZIONI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 03/03/2016.

TITOLO I

ARTICOLO 1 – ambito di applicazione e definizioni

Chiunque voglia eseguire scavi stradali deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Nei casi di urgenza si fa riferimento all'articolo 9.

Per scavo s'intende qualsiasi apertura temporanea del suolo pubblico o stradale effettuato per l'esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere.

ARTICOLO 2 - istanza

L'istanza per eseguire scavi deve essere diretta al Settore Tecnico, essere sottoscritta dal privato, Ente o Società, in persona del rappresentante legale, che ha interesse all'esecuzione delle opere nel suolo pubblico o stradale ed essere consegnata all'Ufficio Protocollo almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori. Può essere inoltre inviata con modalità elettronica da p.e.c. a p.e.c.. Preferibilmente dovrà essere usata la modulistica approntata dal Settore Tecnico.

ARTICOLO 3 – specifiche dell'istanza

L'istanza, se inviata utilizzando modulistica differente da quella predisposta dal Settore Tecnico dovrà indicare oltre al domicilio del richiedente:

- Lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà avere, la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel suolo con la relativa documentazione fotografica, la metodologia e i mezzi d'opera.
- La data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori, tempo che dovrà essere contenuto entro i limiti strettamente indispensabili.

ARTICOLO 4 – lavori di maggior dimensione

Allorché i lavori impegnino vaste superfici del suolo pubblico oppure interessino aree di circolazione stradale di grande importanza ai fini del traffico, la domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data di inizio del lavoro ed accompagnata da disegni e tipi dimostrativi riflettenti il complesso dei lavori stessi.

E' in facoltà dell'Ufficio stabilire e/o concordare l'ordine di successione dell'apertura dei vari scavi relativi ai lavori di cui al comma precedente.

ARTICOLO 5 – Diritti di istruttoria, tassa suolo pubblico, deposito cauzionale

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento dei diritti di istruttoria e per la verifica della regolare esecuzione dei lavori ed al versamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico così come da regolamento vigenti. L'autorizzazione è inoltre subordinata

all'effettuazione di un deposito cauzionale nella misura di Euro 100,00 al metro quadrato di scavo.

Il deposito cauzionale viene costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di possibili danni alle opere comunali e della eventuale esecuzione d'Ufficio.

Detto deposito costituirà anche garanzia del costo dei lavori per il ripristino della pavimentazione stradale che sarà effettuato a cura dell'Amministrazione Comunale qualora si riscontreranno deficienze nella esecuzione dei lavori.

Il deposito sarà svincolato, interamente o parzialmente, dopo la verifica positiva della regolare esecuzione di tutti i lavori di ripristino delle pavimentazioni nello stato quo ante compresa la regolare pendenza dei manti per il corretto deflusso delle acque. Tale verifica dovrà essere ultimata non oltre 60 giorni dalla riconsegna della superficie stradale al Comune.

ARTICOLO 6 – variazioni di ufficio per esigenze di pubblico interesse

L' Ufficio Tecnico Comunale potrà modificare la data di inizio e la durata dei lavori indicata dal richiedente per l'esecuzione degli stessi.

ARTICOLO 7 – lavori iniziati in carenza di autorizzazione

Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunque procedere all'effettuazione di un deposito cauzionale nella misura di Euro 100,00 al metro quadrato, e provvedere, a sua cura e spese, alla chiusura dello scavo nei termini fissati dall' Ufficio Tecnico Comunale senza diritto a rivalsa. E' applicabile la sanzione di cui all'art. 18 comma 1.

ARTICOLO 8 - proroghe

Il periodo di durata dell'autorizzazione potrà essere prorogato, su parere favorevole dei competenti Uffici solo nel caso in cui l'istanza di proroga venga presentata prima della scadenza del tempo utile.

ARTICOLO 9 – interventi di urgenza e regolarizzazione postuma

Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, ove l'Ufficio Protocollo o l'Ufficio Tecnico Comunale siano chiusi, gli interessati (privati o gestori di pubblici servizi), potranno aprire gli scavi a condizione che la regolarizzazione avvenga il giorno successivo non festivo.

Tale comunicazione dovrà essere comunque regolarizzata presso l'Ufficio Tecnico Comunale entro le ore 12 della prima giornata lavorativa utile.

TITOLO II

RESPONSABILITA'

ARTICOLO 10 – Responsabilità in capo all'istante, vizi occulti

I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle degradazioni che si verificheranno sullo scavo a causa dei lavori da essi eseguiti, sia dopo il ripristino della pavimentazione stradale, sia per fatti sopravvenuti e vizi occulti, imputabili al riempimento dello scavo o al ripristino della pavimentazione per un periodo di 24 mesi dalla chiusura dell'intervento.

ARTICOLO 11 – Rispetto di norme prevalenti

Nella esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi alle norme del presente Regolamento, al Codice della Strada, a quelle del Capitolato Generale per gli Appalti vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori e, per quanto in essi non previsto, alle disposizioni degli altri Regolamenti Comunali.

ARTICOLO 12 – diritti di terzi

In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti ed aree private, il titolare della autorizzazione dovrà prendere, sotto la propria esclusiva responsabilità, accordi con i proprietari delle aree e manufatti, prima di iniziare qualsiasi lavoro e depositare l'autorizzazione del privato presso il Settore Tecnico.

TITOLO III

CONDOTTA DEI LAVORI

ARTICOLO 13 – transito del pubblico durante i lavori

Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare libero il passaggio per i pedoni verso gli ingressi delle abitazioni ed esercizi commerciali e da un marciapiede all'altro in punti opportuni. I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente autorizzata, con apposita ordinanza, la chiusura della strada.

ARTICOLO 14 - cautele

I lavori devono essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa l'apposizione delle prescritte segnalazioni previste dal codice stradale, in modo da garantire a pieno l'incolumità pubblica ed evitare qualsivoglia danno a persone o cose.

Le aperture di gallerie, chiusini, pozzi di accesso, tombini e simili devono essere munite di opportuni recinti o ripari e sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne.

Inoltre dette aperture, fuori dell'orario di lavoro, debbono essere anche ricoperte con tavole, con lastre metalliche e comunque come previsto dalla normativa vigente in materia.

Ugualmente devono essere illuminati gli scavi alle estremità dei vari tratti e, occorrendo, nei punti intermedi.

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà anche richiedere che gli scavi più pericolosi siano idoneamente coperti e sorvegliati, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni, durante le ore non lavorative.

ARTICOLO 15 – lavori in galleria

L'Ufficio Tecnico Comunale potrà stabilire che lo scavo sia eseguito in galleria quando le esigenze del traffico e la natura delle opere da attraversare lo impongono.

ARTICOLO 16 – Accorgimenti tecnici e prescrizioni esecutive

Per la condotta dei lavori relativi all'apertura e ripristino degli scavi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle opere.

In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme:

Materiali di pavimentazione

Nelle aree stradali pavimentate con elementi lapidei da riutilizzare, detti elementi dovranno essere rimossi, previa eventuale numerazione e cernita, con ogni cura ed accatastati in un'area idonea e transennata così da non costituire intralcio e pericolo al transito veicolare e pedonale, evitando, fin quanto possibile, di ingombrare i marciapiedi.

Esecuzione degli scavi

I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di m 15, ove si tratti di riparazione o costruzioni di fogne, non maggiori di m 40 nel caso di canalizzazioni, fatte salve particolari deroghe autorizzate dall' Ufficio Tecnico Comunale, su motivazioni tecnologiche o di sicurezza.

Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non sia stato ripristinato quello precedente.

Lo scavo su conglomerato bituminoso deve essere preceduto da taglio regolare mediante macchina taglia asfalto.

L'apertura ed il riempimento degli scavi, compreso il ripristino della pavimentazione, sarà eseguita a totale cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Tutti coloro che eseguono scavi lungo le vie cittadine sono obbligati in corso d'opera alla pulizia quotidiana delle zone limitrofe lo scavo con il lavaggio completo della pavimentazione e l'umidificazione dello scavo stesso per ridurre la polverosità.

Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà estendersi, oltre che alla zona propria dello scavo, anche alle zone laterali, nella misura che l'Ufficio Tecnico Comunale giudicherà necessaria al perfetto ripristino della pavimentazione stessa.

Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere tutto trasportato, fatta eccezione delle sole terre riutilizzabili (sabbia, pozzolana, cappellaccio e simili), presso discariche autorizzate da indicare in sede di istanza per autorizzazione

Lo scavo dovrà essere realizzato con pareti verticali, evitando per qualsiasi motivo - anche in caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o di lavori simili - strapiombi o sgrottamenti.

Le pareti degli scavi dovranno essere adeguatamente sbadacchiate secondo quanto disposto dalle vigenti norme di legge o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità dello scavo anche in relazione alle esigenze della circolazione veicolare.

Nelle strade di notevole transito o di larghezza limitata l'Ufficio Tecnico Comunale potrà disporre che i materiali da pavimentazione stradale e quelli di scavo eventualmente da riutilizzare vengano trasportati in luoghi appartati e recintati, che dovranno essere indicati dal settore stesso.

Ove il titolare dell'autorizzazione non provveda, nei casi summenzionati, tempestivamente al trasporto e allo scarico dei materiali, gli agenti di polizia locale potranno elevare contravvenzioni e, nel giorno successivo, perdurando l'ingombro, potrà essere disposto il trasporto di ufficio a spese del titolare dell'autorizzazione.

Posa in opera di condutture e canalizzazioni

La posa in opera di condutture, canalizzazioni elettriche, telefoniche e simili dovrà essere eseguita secondo le normative vigenti ed i criteri stabiliti dai gestori dei servizi pubblici. Le profondità di posa in opera sono le seguenti:

- 0,80 metri su carreggiata, se in direzione parallela al nastro stradale;
- 0,60 metri sul marciapiede;
- 1,00 metro in caso di attraversamento stradale (ortogonale o diagonale al nastro stradale).

I canali elettrici, anche se del tipo armato, dovranno essere protetti con materiali o manufatti idonei al fine di poterli facilmente individuare e comunque come previsto dalla normativa vigente in materia.

Riempimento degli scavi

Il riempimento degli scavi dovrà avvenire con la massima cura, utilizzando il materiale di risulta riutilizzabile verificato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo preposto.

Nel caso di materiale inidoneo il riempimento sarà effettuato mediante mista naturale per scavi effettuati in sede di marciapiedi; stabilizzato per scavi in carreggiata con le seguenti modalità: Il riempimento dovrà essere eseguito in strati di 20 cm opportunamente costipati

con l'ausilio di costipatori meccanici ; l'ultimo strato ove possibile sarà compattato mediante rullo vibrante sino alla quota della pavimentazione preesistente.

Ripristino della pavimentazione stradale e dei marciapiedi

Il rifacimento della pavimentazione stradale bitumata dovrà avvenire secondo le modalità comunicate dall' Ufficio Tecnico Comunale da valutarsi caso per caso e comunque sempre dopo un congruo periodo di tempo necessario anche per il naturale costipamento del riempimento. Non sono ammessi rappezzi di conglomerato bituminoso in forma irregolare, dovrà invece seguirsi il ripristino lungo direttrici prestabilite dal taglio precedente.

TITOLO IV

REVOCA E SANZIONI

ARTICOLO 17 - revoca

Le autorizzazioni sono sempre revocabili o prorogabili da parte del Comune che non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata.

ARTICOLO 18 - sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non diversamente perseguibili, saranno punite come segue:

- 1) Lavori eseguiti senza autorizzazione: sanzione pecuniaria pari a € 200,00 per ogni metro quadro di scavo eseguito.
- 2) Lavori eseguiti in difformità dell'autorizzazione: sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00, quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale a seconda del grado di difformità
- 3) Lavori eseguiti oltre il termine finale fissato nell'autorizzazione: sanzione pecuniaria di Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione.

Le pene pecuniarie di cui ai precedenti punti 2 e 3 saranno direttamente incamerate dal deposito cauzionale di cui all'articolo 5 e, per eventuale eccedenza, nei modi di legge.